



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 285/14/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BERCETO PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 giugno 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *"Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *"Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi"*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la segnalazione pervenuta al Co.re.com. Emilia Romagna in data 15 maggio 2014 con la quale il Signor Massimo Pinardi ha denunciato la presunta violazione dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000 da parte del Comune di Berceto in relazione ad attività di comunicazione poste in essere durante il periodo di campagna elettorale, quali distribuzione di volantini per la promozione di incontri pubblici per iniziative di propaganda elettorale con l’utilizzo del simbolo del Comune di Berceto. Successivamente, con segnalazione pervenuta al Co.re.com. Emilia Romagna in data 23 maggio 2014, il medesimo esponente ha segnalato la presunta ed ulteriore violazione dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000 da parte del Comune di Berceto in relazione all’avvenuta distribuzione ai cittadini, tramite posta, del Bilancio di fine mandato 2009 – 2014;

VISTE le note del 20 maggio 2014 (prot. Agcom n. 25656) e del 28 maggio 2014 (prot Agcom n. 27685) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia Romagna ha trasmesso all’Autorità, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sugli esiti dei procedimenti avviati nei confronti del Comune di Berceto per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale, in relazione alla distribuzione di volantini di promozione di incontri pubblici, recanti il logo del Comune, volti a illustrare e discutere la relazione di fine mandato, nonché alla distribuzione ai cittadini, tramite posta, della pubblicazione del Bilancio di fine mandato 2009 – 2014;

RITENUTO opportuno procedere alla riunione dei procedimenti *de quibus* in considerazione della connessione tra le questioni trattate, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, le memorie del 19 maggio 2014 e del 26 maggio 2014 con cui il Sindaco del Comune di Berceto ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue.

- in ragione dell'apprezzamento del d.lgs. n. 149/2011, che instaura un rapporto corretto con il cittadino ed assolve il dovere di informazione che gli amministratori hanno nei confronti dei cittadini, si è ritenuto di non limitarsi alla trasmissione alla Corte dei Conti della relazione di fine mandato, ma di deliberarla in Consiglio svolgendo altresì assemblee pubbliche per illustrare la situazione del Comune;
- di non aver utilizzato simboli o loghi del Comune, né materiale dell'Amministrazione, per la propria campagna elettorale, in particolare nelle manifestazioni svoltesi in data 1°, 22 e 23 maggio;

VISTE le valutazioni formulate dal Co.re.com. Emilia Romagna secondo cui la distribuzione di volantini, con il simbolo del Comune, per la promozione di incontri pubblici con il Sindaco, nelle diverse frazioni del paese, volti a “*...illustrare e discutere con voi la relazione di fine mandato...*”, è carente delle caratteristiche dell’impersonalità e dell’indispensabilità, anche in considerazione dell’assolvimento dell’obbligo informativo alla cittadinanza attraverso la pubblicazione del bilancio di mandato; il Comitato inoltre ha rilevato altresì la non indispensabilità, in mancanza di uno specifico obbligo previsto dalla legge, della distribuzione cartacea della relazione di fine mandato ai cittadini come invece avvenuto presso il Comune di Berceto durante la campagna elettorale per il voto del 25 maggio 2014;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse*”;

pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO in particolare che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l'altro, a “*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*”;

RITENUTO, pertanto, che la distribuzione dei volantini informativi, recanti il simbolo del Comune, e la distribuzione tramite posta della copia del bilancio di mandato da parte dell'Amministrazione comunale, siano attività riconducibili alla nozione di comunicazione istituzionale, così come individuata dalla legge n. 150/00;

RILEVATO che le predette iniziative ricadano nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto realizzate in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative;

RILEVATO, altresì, che distribuzione di volantini di promozione di incontri pubblici per l'illustrazione del bilancio di fine mandato e la distribuzione tramite posta della copia del bilancio di mandato da parte dell'Amministrazione comunale costituiscano forme di comunicazione istituzionale vietate in quanto non ricorrono i requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito;

RITENUTO, quindi, che le fattispecie oggetto di segnalazione, consistenti nella distribuzione di volantini di promozione di incontri pubblici per l'illustrazione del bilancio di fine mandato e la distribuzione tramite posta della copia del bilancio di mandato da parte dell'Amministrazione comunale, integrino la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto di aderire alle valutazioni formulate dal Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Emilia Romagna;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*,

ORDINA

al Comune di Berceto, di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Berceto ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia Romagna.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani